DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/575/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96 [2], in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 542/97 del Consiglio [3], sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori [4], conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 84 del 26. 3. 1997, pag. 1.
[4] GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 45.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Agosto 1996
Angola	381,49
Bulgaria	38,12
Gibuti	125,31
Indonesia	88,53
Thailandia	80,95
Venezuela	50,69

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Settembre 1996
Bulgaria	34,01
Guinea Bissau	62,47
Sudan	24,51

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Ottobre 1996
Angola	389,95
Bulgaria	36,79
Costa Rica	65,00
Romania	40,40
Sudan	26,00
Turchia	61,85
Uruguay	84,69

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Novembre 1996
Bulgaria	36,43
Cile	88,81
Corea del Sud	95,54
Ghana	36,97
Guinea Bissau	52,62
Perù	84,06
Slovenia	90,13
Sudan	28,85
Turchia	63,94
Venezuela	53,32
Zambia	59,14

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Dicembre 1996
Angola	66,63
Benin	71,72
Brasile	79,04
Bulgaria	41,60
Burundi	83,69
Maurizio	70,12
Messico	49,06
Repubblica del Capo Verde	79,86
Romania	41,02
Sudafrica (Città del Capo)	61,55
Turchia	64,64
Zimbabwe	45,41